

N 42/2023 SENT
N 8-9/2023 R6 L.C.
N 53/2023 REP C



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA

riunito in camera di consiglio nella seguente composizione

Dott. Paolo Vadalà	Presidente
Dott. Luigi Reale	Giudice
Dott. Enrico Pannaggi	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata di:

- **CAMERUCCI Silvano**, nato a Cingoli (MC) il 18.12.1954 (C.F.: CMRSVN54T18C704P), residente a
- **NOVEMBRINI Carla**, nata a Cingoli (MC) il 22.2.1958 (C.F.: NVMRCL58B62C704K), residente a

entrambi assistiti dall'avv. Fabiola Tombolini e dall'avv. Emanuela Scaleggi, presso il cui studio in Ancona, via Sandro Totti n. 7 sono elettivamente domiciliati;

letto il ricorso presentato in data 24 novembre 2023 "*per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato*" ex art. 268 e seguenti c.c.i. d.lgs del 12 gennaio 2019 n. 14 (ccii)", ed esaminata la documentazione allegata;

udita la relazione del giudice delegato;

rilevato che, essendo stato il ricorso presentato dagli stessi debitori, non si ritiene necessaria l'audizione dei medesimi;

rilevato che al ricorso è allegata relazione redatta dall'OCC di Macerata nella persona dell'Avv. Alfonso Valori che, come previsto dall'art. 269, comma 2, CCI ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti ed ha espresso un giudizio positivo sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione allegata alla

ritenuta la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 268, comma 1 e 27, comma 3, CCI;

considerato che, come rappresentato analiticamente nella relazione dell'OCC "*l'esposizione debitoria di entrambi deriva principalmente (..) dall'infruttuoso andamento dell'attività imprenditoriale "Sapori della Valle di Camerucci Silvano impresa individuale"*, e che "*l'andamento non proficuo dell'attività imprenditoriale ha necessariamente comportato la cessazione della stessa e la conseguente cancellazione*

dal registro delle imprese (datata 2.10.2012). L'attività è stata chiusa senza aver soddisfatto tutti i creditori sociali, con la conseguenza che il sig. Camerucci, quale socio illimitatamente responsabile, è rimasto personalmente esposto per le passività residue in capo all'impresa";

rilevato, ancora, che il ricorrente Camerucci è gravato da un debito complessivo di € 1.200.000,00, solo in minima parte condiviso con la coniuge, la quale risulta gravata da un'esposizione debitoria ammontante ad € 1.000.000,00, a fronte di redditi da lavoro dipendente che ammontano, nella actualità, ad € 120.000,00, 6 per il Camerucci ed € 60.000,00 per la Novembrini;

ritenuto, per come attestato dal gestore nominato dall'O.C.C., che il reddito disponibile familiare, indicato in € 120.000,00 annui al netto delle spese di mantenimento quantificate in € 1.000,00 mensili, non appaia in alcun modo sufficiente a garantire il regolare pagamento del rilevante debito, facendo, quindi, emergere con evidenza la ricorrenza di una condizione di sovraindebitamento familiare;

rilevato che entrambi i ricorrenti hanno messo a disposizione dei creditori l'intero patrimonio immobiliare e, in particolare, la proprietà dell'abitazione familiare, come in atti meglio individuata, oggetto di pignoramento nell'ambito dell'esecuzione immobiliare n. 1, stimata inizialmente in € 1.000.000,00 e, nella actualità, posta in vendita al valore a base d'asta di € 1.000.000,00, oltre ai propri cespiti mobiliari, quantificando in complessivi € 120.000,00 nel triennio i proventi da attività lavorativa assoggettabili a liquidazione (per l'analitica quantificazione si rinvia al prospetto di cui a pag. 20 della relazione dell'O.C.C., in atti);

rilevata l'assenza di domande di accesso da parte dei ricorrenti a procedure alternative di composizione della crisi o dell'insolvenza previste dal Titolo IV del CCII;

ritenuto sussistere lo stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c) CCII;

rilevato che l'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3 CCII all'Agente della riscossione ed agli uffici fiscali degli Enti Locali;

ritenuto che la documentazione consenta la ricostruzione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della parte debitrice ricorrente;

ritenuta in definitiva ammissibile la domanda;

PQM

Visti gli artt. 1, 2, 268, 269, 270 CCII;

dichiara

l'apertura della liquidazione controllata di Camerucci Silvano e Novembrini Carla, in premessa generalizzata;

nomina

giudice delegato il dott. Enrico Pannaggi e liquidatore l'OCC, nella persona dell'avv. Alfonso Valori;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono

trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'articolo 10 comma 3 CCII;

autorizza

i debitori a mantenere la disponibilità e ad utilizzare i veicoli indicati nel ricorso;

fissa

il limite di quanto occorre al mantenimento dei debitori e della loro famiglia in euro 1) netti mensili – somma che dovrà intendersi maggiorata di ulteriori euro al momento della eventuale aggiudicazione dell'immobile, al fine di consentire ai ricorrenti di poter sostenere il costo della locazione -, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

dispone

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per i crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dispone

a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Macerata, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore, e la pubblicazione della stessa nel registro delle imprese;

dispone

a cura del liquidatore la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, in relazione ai beni immobili e mobili registrati;

dichiara

la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;

manda

alla Cancelleria per la notificazione della presente sentenza al ricorrente ed al liquidatore nominato;

dispone

invece che la presente sentenza sia notificata, a cura del liquidatore, ai creditori e ai titolari dei diritti sui beni del debitore.

Così deciso in Macerata, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2023.

Il Giudice estensore
Dott. Enrico Pannaggi

Il Presidente
Dott. Paolo Adalà

TRIBUNALE DI MACERATA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi il 13/12/2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. ssa Stefania Cimarelli

